

## Valutazione degli effetti delle emissioni di ossidi di azoto sulla vegetazione

Per i limiti di emissione si fa riferimento al DM 60/2002

### 1. DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60

**Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.**

(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)

### ALLEGATO II

#### VALORI LIMITE PER IL BISSO DI AZOTO (NO<sub>2</sub>) E IL MONOSSIDO DI AZOTO (NO<sub>x</sub>) E SOGLIA DI ALLARME PER IL BISSO DI AZOTO

##### I. Valori limite per il biossido di azoto e il monossido di azoto

I valori limite devono essere espressi in µg/m<sup>3</sup>. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 °K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo medio	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere rispettato
1. Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	200 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile	50 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	40 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub>	50 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010
3. Valore limite annuale per la protezione della vegetazione	anno civile	40 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub>	nessuno	19 luglio 2001

##### II. Soglia di allarme per il biossido di azoto

400 µg/m<sup>3</sup> misurati su tre ore consecutive in località rappresentative della qualità dell'aria su

almeno 100 km<sup>2</sup> oppure una zona o un agglomerato completi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

### **III. Dettagli minimi che devono essere forniti al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di azoto**

I dettagli da fornire al pubblico dovrebbero comprendere come minimo:

- data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota;
- previsioni:
  - cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento),
  - motivo del cambiamento previsto,
  - zona geografica interessata,
- durata;
- categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;
- precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

## **2. EMISSIONI PREVISTE PER LA CENTRALE TURBOGAS DI SAN SEVERO**

Lo scenario emissivo in funzione dei parametri calcolati e delle caratteristiche della centrale evidenzia valori di NOx annui pari ad un massimo di 0,3 µg/m<sup>3</sup>, **inferiori cioè di 100 volte al limite** imposto dalla normativa europea per la vegetazione.

Se si confrontano i valori previsti dall'Allegato II del DM 60/2002 come soglia per la protezione della vegetazione con la media dei valori misurati nel corso dello studio di impatto ambientale in due località in prossimità della centrale – Masseria Ratino e Azienda Vinicola Cantina – si evidenzia come tali valori siano molto più prossimi ai limiti dei valori previsti per la centrale.

Masseria Ratino: media NOx 30,4 µg/m<sup>3</sup>

Azienda Vinicola Cantina: media NOx 18,8 µg/m<sup>3</sup>

Se ne deduce che le attività agricole ad oggi non sono alterate da concentrazioni di NOx misurate di 60 – 100 volte superiori a quelle previste per la centrale.

**Si può in questo modo affermare che la presenza della centrale turbogas a ciclo combinato non porterà ad alterazioni sulla vegetazione e in particolare alle coltivazioni agricole.**